



Bando Voucher INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2025

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato, aiutando le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce - di seguito **Camera di commercio**, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n.580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici sostenendo la partecipazione degli operatori a fiere nazionali ed internazionali, nonché ad incontri con operatori esteri (B2B) organizzati da Agenzie/Enti specializzati e percorsi formativi sull'utilizzo degli strumenti innovativi digitali (AI, Digital export).
2. La Camera di Commercio di Lecce mette a disposizione, attraverso l'erogazione di appositi contributi a fondo perduto (*voucher*), un sostegno "tangibile" a favore del sistema delle imprese del territorio sostenendo il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.
3. Il presente bando è finanziato dalle risorse disponibili derivanti dalle iniziative legate alla maggiorazione del Diritto Annuale del 20% per il triennio 2023-2025 (autorizzata dal D.M. 23 febbraio 2023) di cui alla Delibera di Consiglio camerale n.23 del 11.11.2022.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando che attivano iniziative in forma autonoma e/o di sistema territoriale per quelle all'estero.

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare *percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, specificatamente:*

- partecipazioni a fiere all'estero o eventi con finalità commerciale all'estero o fiere in Italia a carattere internazionale di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (<https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662>)

- Partecipazione a B2B con operatori esteri in Italia ed all'estero anche se virtuali;
- Partecipazione a percorsi formativi relativi al Digital Export e/o AI.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€.120.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher (contributo a fondo perduto), che avranno un importo unitario massimo di **€.7.000,00**. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.
3. Per la partecipazione a manifestazioni a carattere internazionale che si svolgono nella regione Puglia verrà accordato un contributo massimo di **€.2.000,00**, per partecipazione a fiere che si svolgono in altre regioni italiane a carattere internazionale **€.4.000,00** e per fiere all'estero un contributo massimo di **€.7.000,00** che sarà incrementato a **€.8.500,00** per ciascuna impresa, in caso di iniziative all'estero coordinate volte a promuovere il sistema territoriale salentino e che coinvolgano almeno tre imprese.

ARTICOLO 4 – PREMIALITÀ'

1. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di €.300,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti in "de minimis";
2. Alle imprese femminili² verrà riconosciuta una premialità di € 1.000,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti in "de minimis";
3. Alle imprese iscritte nella banca dati Italiancom verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Ai fini del bando si intendono imprese femminili:

- a) le imprese individuali la cui titolare sia donna;
- b) le società di persone o cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne, purché presiedute o amministrate da una donna;
- c) le società di capitali in cui le quote di partecipazione siano distribuite per almeno i 3% a donne ed i cui organi di amministrazione siano composti, per almeno i 3%, da donne e siano presiedute da una donna.

1. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
2. chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
3. riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese (MPMI) che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n.651/2014³;
 - b) abbiano **sede legale** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Lecce;
 - c) risultino iscritte nel Registro delle imprese nella circoscrizione di Lecce alla data del **31.12.2022**;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale a partire dall'annualità 2022⁴;
 - e) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese inclusa l'iscrizione di un domicilio digitale valido;
 - f) non si trovino in stato difficoltà alla data di presentazione della domanda⁵;
 - g) non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - i) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc)⁶;

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Sarà considerata "regolare" la posizione del soggetto che:

a) non ha posizioni irregolari a partire dall'annualità 2022 per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);

b) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

⁵ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

⁶ In riferimento al punto i) si precisa che all'atto di concessione e liquidazione del contributo l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc). Nel caso di DURC irregolare si procederà a mezzo "intervento sostitutivo" (art.31 co. 8-bis L.98-2013).



- j) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - k) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Lecce ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁷;
 - l) siano profilate sul sito <https://www.sostegnoexport.it>;
 - m) siano in regola con l'obbligo assicurativo catastrofale di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024)
2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio e fino alla liquidazione del contributo, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto d), dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni di calendario dalla richiesta di integrazione con apposita pec da inviare a cciaa@le.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa richiedente sia come denominazione sia come persona fisica legale rappresentante o titolare effettivo può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte della stessa impresa è tenuta in considerazione solo l'ultima presentata in ordine cronologico. L'impresa che presenta istanza sul presente Bando non può presentare ulteriore richiesta di voucher sul Bando Transizione Digitale.
2. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari anche solo in parte coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la domanda presentata dalla prima impresa e le eventuali domande presentate da altre imprese sono considerate inammissibili.

ARTICOLO 7 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi ammessi al finanziamento non possono essere anche soggetti beneficiari del presente Bando.
2. I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività del presente Bando non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con qualunque impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁸

⁷ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁸ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche



ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 2 per un contributo massimo del 50% della spesa in oggetto;
- b) servizi di formazione relativi all'utilizzo del Digital Export o AI (Artificial Intelligence) per un contributo massimo del 40% della spesa in oggetto.

2. Tutte le spese sono ammissibili se realizzate a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31.12.2025;

3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero;

4. Le spese per la partecipazione alla fiera sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore diretto (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette pertanto non sono ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell'impresa beneficiaria);

5. Per ciascuna impresa sarà ammessa **una sola richiesta di contributo** a fronte della partecipazione ad una o più manifestazioni fieristiche organizzata nell'arco temporale compreso tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025 nel rispetto del massimale di cui all'art.3.

6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- b) produzione di campionature;
- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- f) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal Legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *“de minimis”* e fino al massimale previsto dal suddetto regime di aiuti;

differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducono in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

ARTICOLO 10 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 del 13 dicembre 2023, n. 1408/2013, come modificato dal regolamento n. 3118 del 10 dicembre 2024, e del Regolamento UE n. 717 del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare nell'arco di tre anni l'importo di €.300.000,00 (regolamento 2831/2023) e 50.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli (regolamento UE 3118/2024); mentre non può superare nei tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti) €.40.000,00 per le imprese della pesca ed acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014, prorogato al 31/12/2029).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, utilizzando la piattaforma gratuita telematica Restart <https://restart.infocamere.it> accessibile mediante SPID/CIE/CNS, dalle ore 11:00 del 15.01.2026 alle ore 17:00 del 28.02.2026. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. Le richieste di contributo devono essere inviate dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o da un intermediario incaricato dallo stesso esclusivamente della trasmissione in modalità telematica, pena la non ammissibilità delle stesse. Per evitare fenomeni di incontrollata concentrazione dei voucher, ciascun intermediario diverso dalle associazioni di categoria potranno inviare massimo 5 pratiche.

Nel caso di invio della pratica a cura:

- a) del rappresentante legale dell'impresa dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART - sezione beneficiari link: <https://restart.infocamere.it/>;
- b) di un intermediario incaricato dall'azienda potrà essere utilizzata, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, la piattaforma RESTART – sezione intermediari link:

<https://restart.infocamere.it/intermediari/home> senza necessità di delega via SPID/CIE/CNS, allegando altresì il modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.le.camcom.gov.it), sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dall'intermediario.

3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente esclusivamente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO RIEPILOGATIVO**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e che saranno disponibili sul sito camerale:
 - Modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it nell'apposita sezione) in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - Dichiarazione agli effetti fiscali (tracciamento flussi finanziari);
 - Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati⁹;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (escluso assegno);
 - sintetica relazione dell'intervento realizzato e benefici ottenuti.
4. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di €.16,00. Per tale adempimento l'impresa dovrà effettuare il versamento dell'imposta utilizzando il modello F24 che dovrà essere allegato alla pratica telematica.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di premialità previsti dall'art. 4 del presente Bando, l'impresa beneficiaria dovrà dichiarare negli appositi spazi della domanda il possesso di tali requisiti.
6. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo (INI-PEC), che sarà eletto a proprio domicilio digitale, al quale la Camera di Commercio trasmetterà tutte le comunicazioni.
7. La Camera di commercio di Lecce è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

⁹ *La quietanza, da allegare alla documentazione, dovrà essere rilasciata con dichiarazioni liberatorie in originale, a cura del fornitore e su relativa carta intestata, con riferimento alle spese oggetto della richiesta di agevolazione, che attesti l'avvenuto integrale pagamento;*



ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento fondi.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione dell'agevolazione.
4. È, comunque, facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale del beneficio economico:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è dr.ssa Nadia De Santis – Responsabile P.O. “Promozione, Sviluppo e Internazionalizzazione delle imprese, Progettualità”.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce (di seguito, “Titolare” o “CCIAA”) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali svolto dalla CCIAA medesima nell’ambito dei suindicati procedimenti.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, con sede in Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (Italia), tel. 0832-684111, email: cameradicommercio@le.camcom.it, PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it.

2. DPO – Data Protection Officer

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito email: rpd@le.camcom.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati personali esclusivamente per:

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione.

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.



4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di dare seguito al procedimento amministrativo nel cui ambito le dichiarazioni sostitutive sono state prodotte. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter amministrativo e di istruire correttamente il procedimento.

5. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati presso la sede della Camera di commercio da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

6. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi, e comunque non a paesi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio, tuttavia, può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione.

7. Periodo di conservazione

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo, salvo eventuale contenzioso e, in questo caso, sino alla definizione dello stesso, e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrono i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;



- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.